



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

Piano direttore Cantone Ticino

Revisione

Rapporto d'esame per l'approvazione

Ittigen, 24 settembre 2013

Contenuto

1	VALUTAZIONE GENERALE	3
2	OGGETTO E SVOLGIMENTO DELL'ESAME	4
2.1	Richiesta di approvazione del Cantone	4
2.2	Condizioni per l'entrata in materia	5
2.3	Scopo e validità del presente rapporto	5
2.4	Svolgimento dell'esame	6
3	PROCEDURA, CONTENUTO E FORMA	9
3.1	Procedura della revisione del Piano direttore	9
3.11	Collaborazione con la Confederazione	9
3.12	Collaborazione con i Cantoni confinanti e con le regioni limitrofe dell'Italia	9
3.13	Collaborazione interna al Cantone e informazione e partecipazione della popolazione	10
3.2	Basi della pianificazione direttrice	10
3.21	Grandi linee dello sviluppo territoriale	10
3.22	Altri documenti di base	11
3.3	Contenuto del PD09	11
3.31	Considerazioni generali	11
3.32	Insedimenti	12
3.33	Natura, paesaggio e ambiente	16
3.34	Traffico	23
3.35	Approvvigionamento, smaltimento e ulteriori utilizzazioni territoriali	27
3.36	Osservazioni relative a schede già approvate	33
3.4	Forma del Piano direttore	36
3.41	Cartografia del Piano direttore	36
4	PROPOSTA DI DECISIONE	39

1 Valutazione generale

L'ARE reputa che, in generale, il nuovo Piano direttore del Cantone Ticino (PD09) rispetta gli interessi della Confederazione, nonché i principi e le prescrizioni legislative federali e per questo può essere **globalmente approvato**. L'ARE si complimenta con il Cantone per il lavoro effettuato poiché ritiene che il PD09 rappresenta, nella forma e nei contenuti, una base valida per una pianificazione del territorio adeguata e per una proficua collaborazione fra autorità federali e cantonali.

L'esame del PD09 ha rilevato un singolo punto che, dal profilo degli interessi della Confederazione e della legislazione federale:

- **non può essere approvato**. Si tratta dell'applicazione dei valori d'esposizione al rumore negli spazi non edificati delle zone edificabili nella scheda V4-Rumori;

L'ARE propone inoltre di **emettere una riserva** riguardante le competenze federali sulla definizione della rete delle strade nazionali e principali, in materia di aviazione civile e militare e riguardante le precedenti approvazioni federali del piano direttore del Ticino.

Il resto del PD09 può, come già detto, essere approvato. Affinché corrisponda in maniera più completa alle esigenze federali, l'ARE emette una serie di **richieste di adeguamento** da effettuarsi nell'ambito dei futuri adattamenti del PD09 o a breve termine. Si tratta, in particolare, dei seguenti temi: incidenti rilevanti, patrimonio UNESCO, elettrodotti, programmi d'agglomerato, parchi d'importanza nazionale, SAC, protezione delle acque e approvvigionamento degli inerti, parchi eolici, coordinamento fra GGT/PSE e Piano settoriale dei trasporti.

2 Oggetto e svolgimento dell'esame

2.1 Richiesta di approvazione del Cantone

Con lettera del 23 dicembre 2010 il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino ha trasmesso al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni richiesta di:

a) **approvazione** della revisione del suo Piano direttore (in seguito PD09) ai sensi dell'art. 11 cpv 1 dell'*Ordinanza sulla pianificazione del territorio* (OPT).

Più precisamente il nuovo PD09 si compone:

- di schede riprese dal Piano direttore precedente (in seguito PD90) in maniera integrale o con alcune modifiche ritenute di secondaria importanza da parte del Cantone (P3, P11, R3, R5, R11, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, V7, V9, V10). Queste schede sono già state approvate a più riprese nel passato dalle autorità federali. Per queste schede il Cantone **non chiede l'approvazione**;
- di schede nuove o radicalmente modificate rispetto alla loro versione del PD90 (P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P12, R1, R2, R4, R6, R7, R8, R9, R10, R12, M1, M9, V1, V2, V3, V4, V5, V6). **Il Cantone chiede unicamente l'approvazione di queste schede.**

b) **esame preliminare ai sensi dell'art. 10 cpv 3 OPT delle schede M10, V8, V11, V12.**

Alla richiesta del Cantone erano allegati i seguenti documenti:

- il *Rapporto esplicativo* (maggio 2009);
- 46 schede;
- le rappresentazioni grafiche composte da 5 fogli della carta di base (o carta di sintesi) in scala 1:50'000 e 4 carte tematiche in scala 1:150'000;
- il *Progetto di programma di attuazione 2009-2012* (maggio 2009);
- il *Rapporto sulla consultazione ai sensi dell'art. 15 LALPT* (maggio 2009).

2.2 Condizioni per l'entrata in materia

Secondo prassi e dottrina le autorità federali entrano nel merito della richiesta di approvazione di modifiche del piano direttore se queste hanno concluso il loro iter di elaborazione e la procedura di **approvazione a livello cantonale**.

Il Consiglio di Stato ha adottato la revisione del Piano direttore il 20 maggio 2009 ed ha in seguito posto la documentazione in pubblica consultazione fino al 22 ottobre 2009. Entro questo lasso di tempo sono stati inoltrati **14 ricorsi** al Gran Consiglio il quale ha emesso la sua decisione il 23 marzo 2011.

In data 28 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha annunciato formalmente al DATEC che il Gran Consiglio ha deciso 13 ricorsi su 14, ha trasmesso al DATEC la documentazione relativa alla procedura parlamentare e gli aggiornamenti delle schede e della cartografia nelle parti interessate da modifiche decise nell'ambito del dibattito gran consigliere e più precisamente:

- messaggi del Consiglio di Stato (6329 e 6329A del 10 marzo e del 15 maggio 2010) e rapporto della Commissione speciale per la pianificazione (6329R/6329AR del 1° marzo 2011);
- decisioni del Gran Consiglio;
- schede P7, R7, R8, V4 ed estratto della carta di base aggiornati alle decisioni del Gran Consiglio del 15 marzo 2011.

Contemporaneamente il Consiglio di Stato ha annunciato che la città di Locarno e l'Ente turistico Tenero e Valle Verzasca hanno inoltrato ricorso al Tribunale federale contro le decisioni del Gran Consiglio riguardanti le schede P2, P4, P8, P9, R6, R8, R11, M10, V2, V4, V5 e trasmette copia dei ricorsi.

I criteri d'esame del piano direttore da parte della Confederazione possono divergere dalle basi di giudizio del Tribunale federale in merito ai ricorsi. Per i motivi sviluppati nel capitolo 2.3, l'ARE ritiene che la Confederazione può emettere la sua decisione di approvazione senza attendere che il Tribunale si esprima.

Per quanto riguarda i contenuti e la forma della documentazione trasmessa si può affermare che essa si è dimostrata in generale sufficiente ed adeguata per entrare nel merito della richiesta di approvazione. Eventuali puntuali lacune saranno evidenziate nell'ambito della trattazione delle singole schede.

2.3 Scopo e validità del presente rapporto

Scopo di questo rapporto è di valutare se il Piano direttore è conforme **al diritto federale** e corrisponde alle esigenze materiali e formali della *Legge federale sulla pianifi-*

cazione del territorio (LPT) e la relativa ordinanza d'applicazione (OPT).

La legalità di singoli progetti è esaminata in modo sommario ed eventuali dubbi sono per lo meno evocati. Il Piano direttore non garantisce la legalità di singoli progetti, la quale deve essere verificata nell'ambito delle procedure della pianificazione delle utilizzazioni e del rilascio del permesso di costruire per le quali il Piano direttore fornisce le condizioni-quadro.

La questione a sapere se il Piano direttore, con i suoi contenuti vincolanti per le autorità, rispetta la loro autonomia, è verificata in modo sommario. L'approvazione del Piano direttore da parte del Consiglio federale non rappresenta quindi una garanzia che l'autonomia di enti ed autorità sia stata rispettata sotto ogni punto di vista.

Il riferimento per la conduzione dell'esame è la *Guida alla pianificazione direttrice* edito nel 1997 dall'allora Dipartimento federale di giustizia e polizia (Ufficio federale della pianificazione territoriale).

Nell'esame sono stati tenuti in considerazione anche gli obiettivi ed i contenuti della **revisione in corso della LPT** (Messaggio del 20 gennaio 2010 del Consiglio federale), in quanto pone alla pianificazione direttrice particolari esigenze in merito agli insediamenti, alle zone edificabili ed ai progetti con rilevanti impatti sul territorio. In relazione alla revisione legislativa è anche in corso d'opera l'adattamento del capitolo dedicato agli insediamenti della guida federale citata sopra e l'allestimento di direttive tecniche (all'indirizzo dei Cantoni) per il dimensionamento delle zone edificabili.

In generale è da ritenere che i Cantoni, dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa, dovranno riesaminare e adattare il loro Piano direttore, per lo meno per quanto riguarda il settore degli insediamenti e in particolare le zone edificabili. Risulta dunque opportuno già ora, se necessario, fornire indicazioni compatibili con tale modifica nell'ambito dell'esame del PD09.

Anche se il Cantone ha richiesto l'approvazione di una sola parte delle schede che compongono il PD09, l'ARE ha condotto un esame complessivo del Piano direttore, anche delle schede quindi già approvate nel passato e riprese nella revisione. In particolare l'ARE ha verificato se le condizioni poste nell'ambito delle precedenti approvazioni sono state riprese correttamente e se le **schede già approvate** risultano ancora attuali e coerenti rispetto all'insieme del PD09. I risultati di questa verifica sono illustrati nel capitolo 3.36. Il rapporto d'esame preliminare delle schede **M10, V8, V11 e V12** è stato trasmesso al Cantone con lettera del 7 novembre 2011.

2.4 Svolgimento dell'esame

Con lettere del 31 gennaio 2011 e del 1° febbraio 2011 i membri della Conferenza per l'assetto del territorio (CAT) e i Cantoni confinanti sono stati invitati a prendere posi-

zione sul PD09. I membri della CAT che si sono espressi sono i seguenti:

- Ufficio federale dei trasporti
- Ufficio federale dell'agricoltura
- Segretariato generale del DDPS
- Segretaria di Stato dell'economia
- Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del paese
- Ufficio federale dell'ambiente
- Ufficio federale della cultura
- Ufficio federale delle strade
- Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio
- Ufficio federale dell'aviazione civile

Il 22 marzo 2011 l'Ufficio del Piano direttore del Cantone ha trasmesso per posta elettronica all'ARE un documento informale attestante le modifiche apportate dal Gran Consiglio al PD09 nell'ambito delle sue decisioni sui ricorsi presentati in fase di pubblicazione del Piano direttore. Queste modifiche, in seguito ufficialmente confermate dal Consiglio di Stato nella sua lettera del 28 giugno 2011, sono state trasmesse il 24 marzo 2011 ai membri della CAT.

Il 29 novembre 2011 un primo progetto di rapporto d'esame del PD09 è stato trasmesso ai membri della CAT ed alla Sezione dello sviluppo territoriale del Cantone per consultazione. In base alle osservazioni, l'ARE ha elaborato una seconda versione del rapporto d'approvazione che è stata trasmessa nel mese di ottobre 2012 al Dipartimento del territorio per una seconda consultazione. La presa di posizione del Dipartimento del territorio, del 5 novembre 2012, è stata discussa nella seduta del 14 dicembre 2012 a Bellinzona fra il Dipartimento e l'ARE (temi: residenze secondarie, infrastruttura aeronautica, superfici per l'avvicendamento delle colture e parco eolico sul passo del San Gottardo). Il Cantone Ticino si attiene allo stato di coordinazione dato acquisito del parco eolico nel piano direttore. Di conseguenza l'ARE ha comunicato al Cantone con lettera del 22 febbraio 2012 che sono richiesti altri documenti per l'approvazione del parco eolico come dato acquisito". Il Cantone Ticino ha spedito successivamente le informazioni richieste dall'ARE per una consultazione degli uffici interessati.

I risultati delle consultazioni sono stati integrati nella versione definitiva del rapporto d'esame. Altre osservazioni dei membri della CAT e dei Cantoni confinanti non strettamente correlate alle esigenze di conformità alla legislazione federale ma utili allo svolgimento dei compiti pianificatori cantonali sono illustrate in una lettera separata al Dipartimento del Territorio.

La procedura di consultazione degli uffici si è svolta dal 23 agosto al 4 settembre 2013. In base alle osservazioni il rapporto è stato definitivamente affinato.

3 Procedura, contenuto e forma

3.1 Procedura della revisione del Piano direttore

3.11 Collaborazione con la Confederazione

Il 26 giugno 2007 i rappresentanti del Cantone hanno presentato il progetto di revisione del Piano direttore ai membri della CAT. A seguito di questa presentazione e sulla base della documentazione inviata dal Cantone il 4 luglio 2007, l'ARE ha redatto una presa di posizione (integrata con le osservazioni dei membri della CAT) datata 17 ottobre 2007 e trasmessa al Cantone.

Il 1° febbraio 2008 il Cantone ha chiesto all'ARE l'esame preliminare della revisione del Piano direttore ai sensi dell'art. 11 cpv 3 OPT. Il relativo rapporto dell'ARE è stato redatto il 2 luglio 2008.

I contenuti del PD09 sono stati illustrati ai membri della CAT da parte dei funzionari dell'Ufficio del piano direttore durante una presentazione avvenuta il 17 febbraio 2011.

Nell'ambito dei lavori d'esame del PD09 e di redazione del presente rapporto, diversi contatti sono intercorsi fra l'ARE e il Cantone.

Sulla base di quanto espresso sopra si può affermare che la collaborazione con i servizi federali si è svolta correttamente.

3.12 Collaborazione con i Cantoni confinanti e con le regioni limitrofe dell'Italia

Il Canton Uri, il Vallese e i Grigioni sono stati consultati sia nell'ambito della procedura di esame preliminare sia in quella relativa all'approvazione. Le osservazioni dei Cantoni sono state integrate nel presente rapporto oppure presentate nell'Allegato.

Il progetto di revisione del Piano direttore ticinese è stato trasmesso alle regioni italiane limitrofe nell'ambito della consultazione pubblica ai sensi della *Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio* (LALPT) avvenuta dall'11 febbraio al 15 giugno 2008. La collaborazione transfrontaliera con l'Italia è inoltre una pratica costante che si svolge sotto diverse forme e in diversi gremi (per esempio il sistema ferroviario regionale TI-LO o la Comunità di lavoro Regio Insubrica).

In generale si può affermare che la collaborazione con i Cantoni confinanti e con le regioni limitrofe italiane si è svolta correttamente. Eventuali necessità di miglioramento in questo campo sono espresse nei capitoli che trattano delle singole schede.

3.13 Collaborazione interna al Cantone e informazione e partecipazione della popolazione

La collaborazione interna al Cantone nonché l'informazione e partecipazione della popolazione sono avvenute in due fasi distinte secondo la procedura stabilita dalla LALPT:

- consultazione pubblica dall'11 febbraio al 15 giugno 2008 (art. 15 LALPT);
- pubblicazione dal 29 agosto al 22 settembre 2009 (art. 18 LALPT).

Il Cantone ha ottemperato ai suoi obblighi di collaborazione interna al Cantone e d'informazione e partecipazione della popolazione. Eventuali necessità di miglioramento in questo campo sono espresse nei capitoli che trattano delle singole schede. E' inoltre riservata la decisione del Tribunale federale (capitolo 2.2).

3.2 Basi della pianificazione direttrice

3.21 Grandi linee dello sviluppo territoriale

Le grandi linee dello sviluppo territoriale auspicato ai sensi dell'art. 6 cpv 1 LPT e dell'art. 4 cpv 3 OPT sono rappresentate dai seguenti atti:

- i **29 obiettivi pianificatori** cantonali adottati dal Gran Consiglio tramite decreto legislativo il 27 luglio 2007 ai quali devono attenersi le autorità nei loro compiti di incidenza territoriale: Cantone, Regioni e Comuni;
- il **modello territoriale** il quale determina la strategia globale di sviluppo territoriale del Ticino.

Gli obiettivi pianificatori e il modello territoriale sono concretizzati tramite le misure contenute nelle singole schede del PD09.

Entrambi gli atti riflettono in maniera adeguata le esigenze legislative federali in materia di grandi linee dello sviluppo territoriale. Il modello territoriale è formulato in maniera piuttosto astratta (relazioni interne ed esterne al Ticino, ruolo delle diverse aree territoriali e degli agglomerati) e si può affermare, in generale, che è in linea con il *Progetto territoriale Svizzera*. Il ruolo del modello territoriale, quale condizione-quadro per la determinazione delle misure del PD09, potrebbe risultare più incisivo se fosse completato con **indicazioni più concrete** in merito alle strategie di sviluppo relative alle varie parti del territorio: le aree insediative, i flussi della mobilità e di approvvigionamento/smaltimento, gli spazi naturali e paesaggistici, le relazioni fra tutte queste componenti.

3.22 Altri documenti di base

Il Cantone ha elaborato diversi tipi di studi a sostegno dell'allestimento del PD09 (fondamenti ai sensi dell'art. 6 cpv 2 e 3 LPT e art. 4 cpv 2 OPT). Gli stessi sono elencati nelle singole schede nel capitolo *Allegati e documenti di riferimento*.

In generale i documenti di base possono essere considerati adeguati. Eventuali osservazioni specifiche relative a tali documenti sono espresse nell'ambito dei capitoli che trattano delle singole misure.

3.3 Contenuto del PD09

3.31 Considerazioni generali

L'art. 8 LPT e l'art. 5 OPT stabiliscono il contenuto del Piano direttore. In grossa sintesi si tratta dei seguenti temi: risultati essenziali della pianificazione cantonale, della collaborazione con la Confederazione, coi Cantoni, coi Comuni e con le autorità straniere confinanti, indicazioni per la definizione dell'utilizzazione del suolo, coordinazione fra Enti ed attività di incidenza territoriale, passi successivi e stato della coordinazione, tempi e mezzi di realizzazione.

In generale il contenuto del PD09 riflette le esigenze poste dalla legislazione, anche se i tempi ed i mezzi di attuazione sono trattati attraverso uno stringato programma di attuazione e potrebbero essere più esaustivi, in particolare sulle priorità.

Il PD09 è tuttavia privo di indicazioni sui seguenti temi:

- **incidenti rilevanti** ai sensi dell'*Ordinanza federale sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)*.

Si tratta in particolare di verificare e determinare quali azioni sono da intraprendere e da coordinare nel campo della pianificazione del territorio per tenere sotto controllo gli incidenti rilevanti legati alle vie di trasporto, alle condotte di energia ed altri impianti potenzialmente pericolosi. Il Piano direttore coordina le attività ad incidenza territoriale. Fra queste sono da annoverare anche i principi, le misure ed i mandati (compiti) relativi alla prevenzione degli incidenti rilevanti.

La trattazione di questo tema appare particolarmente importante per il Ticino, dove nel ristretto spazio dei fondovalle si concentrano in maniera piuttosto densa gli insediamenti, i trasporti e le condotte d'energia. Inoltre il *Piano settoriale dei trasporti – Parte infrastruttura ferroviaria* considera alcune tratte ferroviarie del Cantone come rischiose.

Gli uffici federali competenti hanno elaborato un aiuto alla pianificazione per la *Coordinazione della pianificazione del territorio e della prevenzione degli incidenti rilevanti* (versione dicembre 2011 in consultazione presso i Cantoni nella primavera

del 2012). Il Cantone può basarsi su questa direttiva per completare il PD09;

• **aree di sosta per i nomadi**

La Svizzera ha firmato la Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali. Ciò implica che siano intrapresi i passi necessari per l'individuazione di spazi adeguati per i nomadi. Poiché la pianificazione del territorio incombe in primo luogo ai Cantoni, i quali meglio conoscono le particolarità locali del territorio, fra i loro compiti rientra anche la formulazione di una strategia su questo tema e, a dipendenza della sua natura, la sua integrazione nella pianificazione direttrice.

Il Cantone Ticino si è attivato in questo senso negli anni passati con l'intenzione di realizzare un Piano di utilizzazione cantonale (PUC) il cui stadio di elaborazione, i risultati e la messa in opera non sono conosciuti.

Oneri

Nell'ambito dei futuri aggiornamenti del PD09 il Cantone deve:

- integrarvi il coordinamento fra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti;
- verificare l'opportunità e le modalità di integrazione di misure relative alle aree di sosta per i nomadi. La non trattazione di questo tema nel PD09 dovrà essere giustificata nell'ambito del prossimo rapporto sullo stato del Piano direttore ai sensi dell'art. 9 cpv 1 OAT.

3.32 Insediamenti

R2-COTALoc, R3-COTAL, R4-COTAB e R5 COTAM (Concetti di organizzazione territoriale degli agglomerati locarnese, bellinzonese, luganese e mendrisiotto-basso ceresio)

I programmi d'agglomerato del Locarnese, del Bellinzonese, del Luganese e del Mendrisiotto-Basso Ceresio (2° generazione) sono stati trasmessi alle autorità federali alla fine del 2011 e a metà 2012 (Luganese, Mendrisiotto-Basso Ceresio) sono attualmente in fase di valutazione.

Una delle condizioni per il finanziamento federale dei programmi d'agglomerato è quella della coordinazione dei loro contenuti con il Piano direttore cantonale (art. 17c della *Legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli olii minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali*, LUMin).

Come è già stato fatto per i programmi d'agglomerato del Luganese e del Mendrisiotto, in vista della firma della convenzione sulle prestazioni, le misure rilevanti dal profi-

lo della pianificazione direttrice dei programmi d'agglomerato del Locarnese e del Bellinzonese dovranno essere integrate nel PD09, e, in particolare, nelle schede R2 e R4 (nonché M2 e M4, vedere capitolo 3.342). Riferirsi a questo proposito alle *Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di seconda generazione* (ARE dicembre 2010).

Alla fine del 2010 il Cantone ha trasmesso alla Confederazione tre varianti di tracciato per il collegamento stradale A2-A13. Quando la decisione sulla scelta del tracciato sarà definitiva, il Cantone dovrà integrarlo nel PD09 e verificare la necessità di adeguare conseguentemente le schede R2 e R4 (nonché M2 e M4).

Oneri

Le schede R2-COTALoc e R4-COTAB devono essere adeguate:

- in base ai contenuti definitivi dei programmi di agglomerato del Locarnese e del Bellinzonese in vista della sottoscrizione della convenzione sulle prestazioni (art. 17c LUMIn);
- in base al progetto di collegamento stradale A2-A13 che sarà scelto dalla Confederazione.

L'ARE rammenta che l'approvazione del Piano direttore non rappresenta nessun impegno da parte della Confederazione per il finanziamento delle misure dei programmi d'agglomerato. Le misure e le modalità per il loro finanziamento saranno definite nell'ambito delle procedure relative all'esame ed alla valutazione dei programmi d'agglomerato.

Nell'ambito della consultazione relativa all'approvazione federale del PD09 il **Cantone dei Grigioni** ha espresso diverse richieste volte a una maggiore collaborazione con il Ticino per quanto riguarda la pianificazione dell'area a cavallo fra l'agglomerato di Bellinzona e la Bassa Mesolcina, considerata dal Cantone dei Grigioni come una regione funzionale. In particolare il Cantone dei Grigioni ritiene che il prolungamento della linea TI-LO nella Bassa Mesolcina e i poli di sviluppo economico meriterebbero una pianificazione coordinata e chiede alcune modifiche in tal senso alla scheda R4-COTAB¹. Secondo il Cantone dei Grigioni il progetto di agglomerato del Bellinzonese rappresenterebbe l'occasione ed il gremio ideali per tale coordinamento. Per dovere d'informazione si segnala che la Bassa Mesolcina non è compresa nel perimetro di agglomerato del Bellinzonese definito dall'Ufficio federale di statistica.

Le autorità federali non possono obbligare un Cantone alla collaborazione con un altro Cantone in maniera così univoca e perentoria come formulato dal Cantone dei Grigio-

¹ E parallelamente anche alle schede M4-Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese e M7-Sistema ferroviario regionale Ticino-Lombardia (TI-LO), entrambe non soggette ad approvazione, e alla scheda P4-Componenti naturali.

ni. Non possono neanche modificare il Piano direttore nel senso di una maggiore collaborazione in maniera unilaterale (cioè senza reciprocità e parità di trattamento) e in assenza di comprovata lesione di interessi preponderanti. E' tuttavia un dato di fatto che la Bassa Mesolcina e l'agglomerato di Bellinzona sono aree caratterizzate da un certo grado di interrelazione, per cui un rafforzamento della collaborazione fra i due Cantoni nella pianificazione di questa zona di frontiera merita di essere verificata.

Onere

Il Cantone Ticino deve verificare la necessità di una collaborazione rafforzata con il Cantone dei Grigioni per quanto riguarda la pianificazione dell'area a confine con la Bassa Mesolcina, in particolare nell'ambito del programma d'agglomerato del Bellinzonese.

Nel rapporto sullo stato del PD09 ai sensi dell'art. 9 cpv 1 OPT, il Cantone illustrerà la necessità e i risultati di questa collaborazione.

3.321 *R6-Sviluppo e contenibilità del PR*

In generale gli indirizzi e le misure contenute nella scheda R6 vanno nella direzione voluta dalla revisione della LPT in corso. La scheda è quindi valutata positivamente. La revisione della LPT intende introdurre nei piani direttori delle misure piuttosto concrete in merito alla gestione adeguata delle zone edificabili. Questa concretezza manca in parte nella scheda R6, per esempio, in merito alla definizione di buona qualità del servizio di trasporto pubblico o in merito all'indicazione di indici di sfruttamento minimi.

Dopo l'entrata in vigore della revisione della LPT il Cantone dovrà dunque riprendere e rielaborare la scheda (come anche altre schede legate agli insediamenti, ad esempio le schede R7 ed R8) adattandola ai nuovi disposti legislativi sulla base anche delle future direttive tecniche e della nuova formulazione del capitolo dedicato agli insediamenti della *Guida alla pianificazione direttrice*, come già illustrato nel capitolo 2.3.

Al capitolo 3.3 della scheda è introdotta la misura volta alla riduzione (per quanto possibile e secondo i principi di dottrina e giurisprudenza) delle zone edificabili che sono di pregiudizio agli scopi della pianificazione.

Dal profilo dell'interesse della conservazione delle **SAC** la riduzione delle zone edificabili andrebbe attuata prioritariamente a favore di superfici adatte ad essere incluse nel contingente SAC, nei limiti in cui ciò è compatibile con il principio di uno sviluppo adeguato degli insediamenti.

Onere

Nell'ambito dei futuri aggiornamenti del PD09, il Cantone deve verificare, sulla base della situazione delle SAC nelle zone edificabili, la possibilità di completare il capitolo 3.3. della scheda R6 con l'indicazione secondo la quale la riduzione delle zone edificabili deve attuarsi prioritariamente a favore di zone SAC. La rinuncia a questa indicazione dovrà essere opportunamente giustificata nell'ambito del prossimo rapporto sullo stato del Piano direttore ai sensi dell'art. 9 cpv 1 OPT.

La scheda contiene indicazioni corrette ma generiche sulla gestione delle **residenze secondarie**, in buona parte delegata ai Comuni. L'11 marzo 2012 è stata accettata l'iniziativa per la modifica costituzionale volta a limitare il numero di residenze secondarie. Nel frattempo è stata elaborata l'ordinanza transitoria sulle abitazioni secondarie.

Per un rapporto equilibrato tra abitazioni primarie e residenze secondarie sono determinanti l'art. 75b e l'art. 197 cpv 9 CF e la citata ordinanza sulle abitazioni secondarie del 22 agosto 2012. È pure opportuno tenere in debita considerazione l'elaboranda legge d'applicazione dell' art. 75b CF.

Le indicazioni presenti della scheda R6 non prendono in considerazione le esigenze dell'art. 8 cpv 2 e 3 LPT (adattamento del 17 dicembre 2010). Perciò i cantoni devono specificare quali sono i territori in cui occorre adottare misure particolari per garantire un rapporto equilibrato tra abitazioni primarie e secondarie. L'ARE ha elaborato un documento (*Abitazioni secondarie articolo 8 capoversi 2 e 3 LPT:Esigenze dei piani direttori cantonali*) che mira ad aiutare i Cantoni nell'attuazione dell'articolo 8 LPT. Sulla base delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010 i cantoni adeguano i propri piani direttori alle esigenze di tale modifica entro il 1° luglio 2014 affinché i comuni adottino, entro lo stesso termine, misure adeguate.

Modifica

L'indicazione nel punto 2.4 Limitazione delle residenze secondarie e politica dell'alloggio è approvata con il seguente cambiamento: La proliferazione delle residenze secondarie è regolato ai sensi dell'art. 75b e dell'art. 197 cpv 9 CF e delimitato in base alle prescrizioni federali in materia di residenze secondarie.

Onere

Le indicazioni del piano direttore nella settore delle residenze secondarie (Scheda R6) sono da adeguare entro il 30 giugno 2014. Il piano direttore deve rispettare le condizioni dell'art. 8 cpv 2 e 3 LPT (adattamento del 17 dicembre 2010).

3.322 *R7-Poli di sviluppo economico (PSE) e R8-Grandi generatori di traffico (GGT)*

Il PD09 individua:

- a Mendrisio-San Martino un comparto idoneo per PSE e GGT;
- a Bisio-Serfontana un comparto idoneo per GGT;
- a Balerna-Pian Faloppia un comparto idoneo per PSE.

Secondo il **Piano settoriale dei trasporti-Parte infrastruttura ferroviaria** dell'8 settembre 2010, queste tre zone sono state individuate come idonee per la realizzazione dell'allacciamento della NFTA alla rete ferroviaria esistente (Variante B – Risultato intermedio). E' quindi necessario che la pianificazione dei comparti GGT e PSE cantonali tenga debitamente conto del contenuto del piano settoriale.

Onere

Il Cantone deve inserire nella parte vincolante del PD09 la seguente indicazione:

“I PSE di Mendrisio-San Martino e Balerna-Pian Faloppia, i GGT di Mendrisio-San Martino e di Bisio-Serfontana devono essere coordinati con i contenuti del Piano settoriale dei trasporti-Parte infrastruttura ferroviaria”.

Entro 6 mesi dall'approvazione federale il Cantone trasmetterà tale modifica alla Confederazione come aggiornamento ai sensi dell'art. 11 cpv 3 OPT.

3.33 Natura, paesaggio e ambiente

3.331 *P1-Paesaggio*

Il 15 dicembre 2003 il Consiglio federale ha dato avvio al progetto *Valorizzazione dell'IFP (Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale)* che prevede in particolare la definizione di **obiettivi di protezione** per i singoli oggetti IFP.

Trattandosi di un tema di competenza della Confederazione che deve essere adeguatamente considerato nei Piani direttori cantonali, gli obiettivi specifici di protezione e la responsabilità cantonale nella loro concretizzazione dovranno essere integrati nel PD09.

3.332 *P4-Componenti naturali*

Il Monte San Giorgio è un sito inserito nel **patrimonio UNESCO**, riveste quindi

un'importanza internazionale, ma è trattato nella scheda in maniera marginale, attraverso una semplice citazione nella parte descrittiva della stessa (capitolo 1 *Situazione*). E' pur vero che il Monte San Giorgio è segnalato come zona di protezione del paesaggio nel PD09, ma la sua appartenenza al patrimonio UNESCO merita di essere trattata in maniera più precisa nella parte vincolante della scheda, in particolare il suo valore universale eccezionale (outstanding universal value) secondo la Convenzione del patrimonio mondiale.

Onere

Nell'ambito dei futuri aggiornamenti del PD09, la scheda P4 deve essere adeguata integrando nella parte vincolante il tema UNESCO relativo al Monte San Giorgio, con particolare riferimento al suo valore universale eccezionale secondo la *Convenzione del patrimonio mondiale*.

Per il riconoscimento, la valorizzazione e la protezione dei collegamenti ecologici è opportuno tenere conto della **Rete ecologica nazionale REN** descritta negli *Scritti sull'ambiente n. 373* (UFAFP 2004) e visibile nel portale ecoGIS dell'Ufficio federale dell'ambiente. Il Cantone è invitato a menzionare la REN nel capitolo 3.3 come strumento di pianificazione, in particolare per quanto riguarda i progetti di interconnessione nel territorio agricolo.

L'estensione dei **corridoi faunistici** d'importanza interregionale rappresentati sulla carta concernenti gli oggetti TI8, TI4, TI27, TI21 e TI 25 differisce dalle indicazioni date nell'opuscolo *Corridoi faunistici in Svizzera* della serie *Scritti sull'ambiente* (UFAFP 2001) e visibile nel portale ecoGIS dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Il Cantone è invitato a trasmettere all'UFAM documentazione e giustificazione delle modifiche di tali corridoi.

Le raccomandazioni federali concernenti la presa in considerazione degli inventari federali secondo l'art. 5 LPN sono state elaborate a seguito della sentenza TF Rüti (DTF 135 II 2009), secondo la quale gli inventari federali sono assimilabili alle strategie e ai piani settoriali della Confederazione e devono quindi essere considerati dai Cantoni (e dai Comuni) nelle loro attività di incidenza territoriale, come per esempio i piani direttori (e i piani di utilizzazione). La scheda P4 dovrà adeguatamente considerare i contenuti definitivi di tali raccomandazioni per quanto riguarda l'inventario IFP.

In relazione a quanto già espresso in merito alla scheda P1-Paesaggio, allorquando gli obiettivi di protezione dei singoli oggetti IFP saranno definiti in base al progetto *Valorizzazione dell'IFP*, gli stessi dovranno essere integrati nella scheda P4, così come la responsabilità cantonale nella loro concretizzazione (per esempio nel capitolo 4.1).

3.333 P5 Parchi naturali

Il PD09 prevede la realizzazione di tre **parchi d'importanza nazionale**:

- i parchi nazionali dell'Adula e del Locarnese, con stato di coordinamento *risultato intermedio*, per i quali l'UFAM ha concesso la richiesta di sostegno finanziario per la loro creazione e gestione ;
- il parco naturale regionale del Camoghé, con stato di coordinamento *informazione preliminare*.

Dal profilo del diritto federale si rende attento il Cantone che ai fini della concessione degli aiuti finanziari globali e del marchio "Parco" (artt. 3 e 8 dell'*Ordinanza federale sui parchi d'importanza nazionale* Opar), i parchi d'importanza nazionale devono essere integrati nel Piano direttore (garanzia territoriale, art. 27 OPar).

Allo scopo di chiarire le modalità di garanzia territoriale dei parchi nei Piani direttori, il 31 agosto 2009 l'ARE ha trasmesso ai servizi cantonali responsabili della pianificazione del territorio un foglio esplicativo che illustra quali sono le esigenze materiali da soddisfare. Per i dettagli si rimanda al documento ARE citato; di seguito sono riassunti gli elementi principali:

- la garanzia territoriale per l'ottenimento del marchio "Parco" è data quando un parco è approvato dall'autorità federale con lo stato di coordinamento *dato acquisito*;
- per poter considerare un parco come *dato acquisito* il Piano direttore deve riportare i seguenti elementi: obiettivi strategici e territoriali, perimetro esatto del parco nella carta di sintesi e Comuni coinvolti nella specifica scheda, indicazioni di coordinamento spaziale in caso di conflitto con altre utilizzazioni del territorio, indicazioni sui compiti per la sua realizzazione (in particolare per il Cantone ed i Comuni);
- nel caso di parchi nazionali, i contenuti del nucleo centrale devono essere assicurati attraverso una pianificazione vincolante per i proprietari;
- in vista della domanda per l'ottenimento degli aiuti finanziari globali per l'istituzione di un parco si raccomanda che lo stesso sia assicurato nel Piano direttore per lo meno con lo stato di coordinamento *risultato intermedio*;
- in caso di parchi che coinvolgono più Cantoni deve essere assicurato il coordinamento dei contenuti e delle procedure fra i diversi Piani direttori. Il perimetro di tali parchi va segnalato sulla carta come informazione anche sul territorio dei Cantoni vicini, così come l'elenco dei Cantoni coinvolti all'interno della scheda.

I perimetri dei parchi d'importanza nazionale possono essere interessati dalla presenza di **infrastrutture militari**. L'ARE rammenta che la presenza e l'utilizzazione di tali

infrastrutture sono garantite conformemente al piano settoriale militare e che nell'ambito dei progetti di parchi nazionali deve essere promossa e definita la collaborazione con il Dipartimento federale della difesa della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Il piano direttore dovrebbe essere completato come segue: "una garanzia d'esistenza e di utilizzazione è data alle piazze d'armi, piazze di tiro militari, aerodromi militari o tutte altre infrastrutture militari o di utilizzazione militare che si trovano nel perimetro dei parchi. Queste potranno continuare ad essere utilizzate conformemente al piano settoriale militare".

Onere

In vista del consolidamento dei progetti di parchi d'importanza nazionale (ottenimento di aiuti finanziari globali e del marchio "Parco"), per quanto riguarda le esigenze della pianificazione direttrice il Cantone deve integrare i parchi nella scheda P5 in *dato acquisito o risultato intermedio* secondo le indicazioni del foglio esplicativo ARE del 31 agosto 2009.

Una garanzia di esistenza e di utilizzazione concernente le infrastrutture militari o d'utilizzazione militare presente nel perimetro dei futuri parchi dovrebbe essere menzionata.

3.334 P6-Acqua

Secondo la legislazione federale (in particolare la *Legge federale sulla protezione delle acque* LPAC e la relativa ordinanza di applicazione OPAC), i Cantoni determinano i settori di protezione delle acque, le zone e le aree di protezione delle acque sotterranee e coordinano le misure di garanzia di approvvigionamento idrico e di protezione delle acque con le misure relative ad altre attività territoriali.

Il Cantone Ticino ottempera a queste prescrizioni attraverso specifiche carte di protezione delle acque e specifici regolamenti. Un ruolo particolare è dato ai Comuni che devono inserire nei loro piani regolatori le zone di protezione delle acque sotterranee con i relativi regolamenti.

Nella carta del PD09 il Cantone indica solo le aree di protezione delle acque sotterranee (per una questione di scala e per evitare una grafica troppo pesante) e nella scheda P6 affronta il tema della protezione delle acque in maniera piuttosto generale.

La protezione delle acque è un'attività con forti implicazioni territoriali e necessità di coordinamento con altre attività di incidenza territoriale e merita di essere trattata in maniera più dettagliata nel PD09. Fondamentalmente si tratterebbe di descrivere meglio nella scheda quali sono le azioni concrete intraprese per la protezione delle ac-

que. Per esempio andrebbero esplicitamente citate le carte e i regolamenti allestiti dal Cantone (con indicazioni sullo stato del loro allestimento e ciò che resta da fare). Il riferimento vincolante a questi documenti è tanto più importante se il Cantone decide di non designare nella carta del PD09 tutte le categorie di protezione previste dalla legislazione federale.

Vanno inoltre citate le istanze responsabili per il loro allestimento (non solo i Comuni ma anche gli uffici cantonali), lo stato di eventuali conflitti o situazioni non conformi alla legislazione ed i passi e gli strumenti intrapresi per la loro risoluzione.

La scheda P6 è presentata per approvazione con lo stato di coordinamento *risultato intermedio* e **può essere approvata**. Ai fini della sua approvazione con lo stato di coordinamento *dato acquisito*, la parte della scheda che tratta della protezione delle acque dovrà essere completata secondo le indicazioni che precedono, in modo da corrispondere in maniera più adeguata e conforme alle esigenze della legislazione federale.

Oneri

Nell'ambito dei lavori di approfondimento della scheda P6, al fine di poterle conferire lo stato di coordinamento *dato acquisito*, la scheda deve essere completata come segue:

- deve essere fatto esplicito riferimento alle carte di protezione delle acque ed i relativi regolamenti allestiti dal Cantone, con indicazioni sull'istanza responsabile, sullo stato del loro allestimento e su ciò che resta da fare per il loro completamento e la loro esecuzione pratica;
- devono essere indicati gli eventuali conflitti fra la protezione delle acque e altre utilizzazioni del territorio, le situazioni non conformi alla legislazione sulla protezione delle acque e i passi e gli strumenti intrapresi per la loro risoluzione.

3.335 P8-Territorio agricolo

In sintesi, secondo la legislazione federale, i Cantoni sono chiamati a garantire il contingente SAC (superfici per l'avvicendamento culturale) definito nel piano settoriale della Confederazione e a stabilire e mettere in pratica le misure necessarie per attribuire le SAC alla zona agricola.

La politica della conservazione del territorio agricolo (fra cui le SAC) in Ticino si basa essenzialmente su due pilastri:

- il mandato ai Comuni di **iscrivere le SAC nei piani regolatori** sulla base, in parte, dei dati di Piano direttore e, in parte, dei dati delle carte delle idoneità agricole;

- il principio della **compensazione del territorio agricolo** sottratto, stabilito dalla *Legge cantonale sulla conservazione del territorio agricolo* (LTAgr) e dalla relativa ordinanza di applicazione (RLTAgr), secondo le quali la compensazione va effettuata prioritariamente in natura e solo secondariamente tramite contributo pecuniario (da versare in un fondo cantonale a favore di operazioni di recupero di superfici agricole).

Il mandato ai Comuni è chiaramente iscritto nella scheda P8. In occasione dell'approvazione dei piani regolatori, il Cantone verifica l'esecuzione di questo mandato e riporta nella tabella alla fine della scheda le superfici SAC per Comune integrate nella zona agricola tramite la pianificazione locale approvata.

A proposito di questa tabella si segnala che i dati riportati nella scheda pubblicata sul sito internet del Piano direttore nel mese di aprile 2012 (circa 2'107 ha di SAC) differiscono da quelli della scheda trasmessa alla Confederazione per approvazione (circa 2'070 ha di SAC). Ciò è dovuto al fatto che la tabella della scheda pubblicata su internet è costantemente aggiornata allo stato d'approvazione dei piani regolatori comunali. L'aggiornamento in se è un fatto positivo, ma bisogna tenere presente che l'approvazione federale del Piano direttore è un atto giuridico che si riferisce a uno stato della scheda in un determinato momento. Per potere verificare l'evoluzione delle SAC nel tempo è necessario che nella scheda pubblicata su internet si faccia una chiara distinzione fra lo stato approvato dalla Confederazione e quello in continua evoluzione. Le osservazioni del presente rapporto d'esame si riferiscono allo stato delle SAC illustrato nella scheda che è stata trasmessa alla Confederazione per approvazione.

Il piano settoriale federale impone al Cantone Ticino la garanzia di 3'500 ha di SAC. Secondo la scheda P8, la SAC complessiva non ancora dichiarata dai Comuni ammonta a circa 1'300 – 1'600 ha che sommati alla SAC dichiarata potrebbe giungere a coprire il contingente richiesto dal piano settoriale. A queste superfici vanno però ancora tolte eventuali sottrazioni di SAC dovute a grandi progetti, o aggiunte di eventuali SAC recuperate attraverso modifiche di utilizzazione nei piani regolatori. Non è inoltre chiaro se le SAC stabilite nella scheda si sovrappongono a vigneti.

Dai dati che precedono se ne deduce che se il principio di messa in opera per la garanzia delle SAC (iscrizione nei piani regolatori e riporto nella scheda P8) è di per sé condivisibile e approvabile, la sua reale efficacia è ancora da provare poiché, in base al tenore della scheda P8, **la garanzia del contingente SAC non è ancora data**. In definitiva quindi la scheda può essere approvata, ma il Cantone deve continuare ad applicarne le misure ed i principi ed **entro due anni** dall'approvazione federale dovrà mostrare a che punto è la situazione e indicare (nel caso in cui l'obiettivo non fosse ancora raggiunto) se, in che modo e con quale tempistica il contingente potrà essere raggiunto. Questo tipo di misura è necessario per assicurare il rispetto della legisla-

zione federale in materia di conservazione delle SAC ed è applicato anche ad altri Cantoni che non dimostrano in maniera inequivocabile di riuscire a mantenere il contingente fissato dal piano settoriale federale in vigore da 20 anni.

Nell'ambito del rapporto sullo stato del PD09 ai sensi dell'art. 9 cpv 1 OPT, il Cantone illustrerà lo stato delle SAC per Comune, le sottrazioni dovute a grandi progetti, le acquisizioni per cambiamenti di utilizzazione dei piani regolatori e per operazioni di compensazioni naturali, nonché le SAC contabilizzate nelle vigne. Il Cantone è inoltre invitato a fornire all'ARE un nuovo pacchetto di geodati aggiornati.

Si segnala infine che la carta di sintesi pubblicata sul sito internet del PD09 non riporta le modifiche effettuate dal Gran Consiglio statuendo sul ricorso della città di Locarno e, cioè, sottrazione di parte delle SAC nel perimetro dell'aeroporto di Magadino e sulla discarica del Pizzante. La carta di sintesi in formato cartaceo ricevuta insieme a tutta la documentazione per approvazione riporta inoltre parte delle zone SAC del Piano di Magadino in un colore non corrispondente alla legenda. Questi imprecisioni devono essere corrette.

Riserva

Attraverso il rapporto sullo stato del Piano direttore ai sensi dell'art. 9 cpv 1 OPT, il Cantone deve mostrare entro due anni dall'approvazione federale lo stato delle SAC attraverso le seguenti informazioni:

- stato delle SAC per Comune;
- stima delle SAC sottratte dai grandi progetti;
- acquisizione di nuove SAC tramite per esempio cambiamenti di destinazione dei PR o operazioni di recupero (compensazioni);
- conteggio separato delle superfici vignate all'interno delle zone SAC.

3.336 P10-Beni culturali

Come già indicato per la scheda P4-Componenti naturali (con riferimento all'IFP), la scheda P10 dovrà adeguatamente considerare per quanto riguarda l'*Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere* (ISOS) e l'*Inventario federale delle vie di comunicazioni storiche della Svizzera* (IVS) i contenuti definitivi delle *Raccomandazioni federali concernenti la presa in considerazione degli inventari federali secondo l'art. 5 LPN nei piani direttori e nei piani di utilizzazione*.

3.34 Traffico

3.341 M1-Piano cantonale dei trasporti

Il PD09 definisce la galleria Mappo-Moretina come una strada nazionale nella carta *Mobilità* e nella Figura 5 della scheda P1.

Il carattere e il finanziamento federale delle **strade nazionali e principali** sono definiti nell'*Ordinanza federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale* (OUMin). Allo stato attuale di questa ordinanza il tratto Bellinzona-Ascona è definito come *strada principale* di proprietà e responsabilità del Cantone.

L'entrata in vigore del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali è legata all'adozione dell'aumento del prezzo della vignetta autostradale prevista per il 24 novembre 2013 attraverso la votazione popolare. Il nuovo decreto federale concernente la rete delle strade nazionali propone tra l'altro di inserire la tratta Bellinzona-Locarno (compresa la galleria Mappo-Moretina) nella rete delle strade nazionali

Anche se si tratta di informazioni non vincolanti, l'ARE ritiene necessario, a scanso di equivoci, formulare una riserva di carattere generale riguardante le decisioni che le autorità federali competenti saranno portate a prendere in merito alla definizione della rete delle strade nazionali e principali.

Riserva

Per quanto riguarda la definizione della rete delle strade nazionali e principali sono riservate le decisioni delle autorità federali competenti.

3.342 M2-PTLV, M3-PTL, M4-PTB e M5-PTM (Piani regionali dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia, del Luganese, del Bellinzonese e del Mendrisotto-Basso Ceresio)

Le schede M2, M3, M4 e M5 sono correlate e complementari alle schede R2, R3, R4 e R5. Nell'insieme esse trattano in maniera globale ed integrata i temi dell'insediamento e della mobilità negli agglomerati del Locarnese, del Luganese, del Bellinzonese e del Mendrisotto-Basso-Ceresio.

Come già esaustivamente spiegato nel capitolo 3.321 relativo alle schede R2, R3, R4 e R5 il finanziamento federale dei programmi di agglomerato dipende da una serie di condizioni tra le quali il coordinamento delle misure dei programmi d'agglomerato con il Piano direttore. Anche per le schede M2, M3, M4 e M5 vale dunque la richiesta in questo senso già espressa per le schede R2, R3, R4 e R5, accompagnata inoltre dal

completamento di queste schede con indicazioni relative al progetto di collegamento stradale A2-A13, dopo l'entrata in vigore del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali, sarà scelto dalla Confederazione (per più dettagli vedere capitolo 3.321).

Onere

Le schede M2, R2, M3, R3, M4, R4, M5 e R5 devono essere adeguate:

- in base ai contenuti definitivi dei programmi di agglomerato del Locarnese, del Luganese, del Bellinzonese e del Mendrisiotto-Basso Ceresio in vista della sottoscrizione della convenzione sulle prestazioni (art. 17c LUMIn);
- in base al progetto di collegamento stradale A2-A13 che dopo l'entrata in vigore del decreto federale concernente la rete delle strade nazionale, sarà scelto dalla Confederazione.

3.343 M9-Infrastruttura aeronautica

La Confederazione coordina le attività aeronautiche di sua competenza attraverso due piani settoriali: il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (**PSIA**) e il Piano settoriale militare (**PSM**). I Cantoni devono riprendere i contenuti dei due piani settoriali al fine di concretizzare sul territorio il coordinamento di queste attività.

La formulazione della scheda appare piuttosto complessa, non rispecchia fedelmente i contenuti delle pianificazioni federali e non distingue adeguatamente le competenze federali dai "desideri" o "ambizioni" cantonali. In generale vale il principio secondo il quale il Cantone può introdurre nella scheda indicazioni riguardanti gli obiettivi che intende perseguire partecipando all'elaborazione delle pianificazioni settoriali, ma tali indicazioni devono essere ben distinte dai contenuti effettivi delle pianificazioni federali. La soluzione più semplice sarebbe quella di trattare le infrastrutture aeronautiche come dati di base (situazione esistente), rimandando poi ai contenuti del PSIA e del PSM.

Il PSIA determina il carattere e l'utilizzazione dei diversi impianti attraverso specifiche schede che sono elaborate in collaborazione con i Cantoni e approvate dalla Confederazione. In Ticino sono previsti quattro impianti: Lugano, Locarno, Lodrino e Ambri. Solo per Lugano è stata approvata la specifica scheda, mentre per le altre tre installazioni le schede sono in fase di elaborazione. I dati riportati nel capitolo 3.1 della scheda relativamente a Locarno, Lodrino e Ambri e riferiti ai voli, alla tipologia, ai contenuti ed altre informazioni tecniche non corrispondono quindi ai contenuti di schede definitivamente approvate. Queste informazioni provengono dagli studi in corso e non possono essere considerate come dati acquisiti.

Nel caso di **Locarno** è poi da segnalare che una delle misure in discussione nell'ambito dell'elaborazione della specifica scheda e, cioè, l'allungamento della pista verso est, è osteggiata dalla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio a causa delle possibili ripercussioni negative sul vicino oggetto IFP n.

1802 **Bolle di Magadino**, come meglio illustrato nelle sue osservazioni riportate nell'Allegato al presente rapporto.

Appare inoltre quanto meno dubbiosa la scelta operata dal Cantone di segnalare nella scheda il numero di voli (*Sviluppo a medio termine in movimenti aerei annui*), non solo perché le schede relative a Locarno, Lodrino e Ambri non sono ancora state approvate, ma anche perché i numeri dei voli (e ciò vale anche per Lugano) sono da considerare indicativi e funzionali al calcolo del rispetto dei limiti riguardanti il rumore. Si segnala inoltre che i 63'000 movimenti indicati per l'impianto di Locarno non corrispondono a quanto in discussione attualmente nella procedura di elaborazione della scheda PSIA (55'000 / 50'000 movimenti) e non devono essere considerati come un riferimento per l'esito finale di tale procedura. Anche la maniera di descrivere le infrastrutture tecniche degli impianti solleva delle perplessità (*Infrastruttura necessaria*). Ad esempio la parte dedicata all'aerodromo di Lugano non corrisponde completamente alla scheda PSIA, nella quale inoltre alcune infrastrutture sono state approvate con il grado di *informazione preliminare*, in particolare quelle legate all'allungamento della pista. Tali dati (*Sviluppo a medio termine in movimenti aerei annui e Infrastruttura necessaria*), dovrebbero riferirsi fedelmente ai contenuti delle schede PSIA e del PSM, oppure, se riprendono solo parzialmente le pianificazioni settoriali federali, essere inclusi nella parte indicativa della scheda.

Dunque il numero dei movimenti di volo è un'indicazione importante per la definizione delle curve dell'esposizione al rumore che limitano lo sviluppo dei movimenti di volo. Il numero dei movimenti di volo non è fissato nelle schede del PSIA come valore numerico. I numeri dei movimenti di volo nel piano direttore non possano essere vincolanti prima che i lavori per i piani settoriali della Confederazione sono completati. In ogni caso, i dati acquisiti nei piani settoriali sono vincolanti per il piano direttore cantonale. In caso ci fossero cambiamenti sostanziali nei piani settoriali, queste indicazioni dovranno essere riprese nel piano direttore cantonale.

Il PSM è in fase di completa revisione. Ad esempio si può già annunciare che i voli militari relativi al campo d'aviazione di Locarno, in base agli studi in corso, non sono 9'000, bensì circa 11'000. Per quanto riguarda le **aree di carico esterne** (capitolo 3.2b della scheda, tema particolarmente importante per il Ticino), occorre segnalare che è in corso di elaborazione una nuova ordinanza federale la cui prima versione è stata posta in consultazione nell'autunno del 2010. Si tratta *dell'Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (OAEs)* che entrerà probabilmente in vigore nel 2013. Questa ordinanza prevede che i Cantoni esaminino la situazione delle aree di carico esterne presenti sul loro territorio e che elaborino una pianificazione cantonale di queste installazioni.

Anche per quanto riguarda le **aree di atterraggio di montagna** vi sono alcune considerazioni da esprimere. La Confederazione sta attualmente rivedendo la politica rela-

tiva a queste aree attraverso una pianificazione regionale. Al momento si stanno concretizzando le indicazioni per il Cantone Vallese e per la regione dell'Oberland bernese. Per la pianificazione nel Ticino non sono ancora stati intrapresi dei passi ufficiali, anche se quanto scritto nel capitolo 3.2c (spostamento dell'area sull'Alpe Foppa e creazione, eventualmente di una seconda area) corrisponde a quanto espresso dal Cantone nell'ambito dei primi contatti informali con la Confederazione. La determinazione di queste aree dovrà però ancora essere oggetto di una specifica procedura di pianificazione da parte degli uffici federali competenti, con la collaborazione del Cantone, ed è possibile che nell'ambito di tale procedura emergano ulteriori soluzioni. Anche in questo caso un'affermazione così precisa nella scheda appare prematura.

Con un dato acquisito delle misure nella scheda M9 (3. Misure/ dappertutto le indicazioni per b. Locarno, c. Lodrino e d. Ambri) il Cantone Ticino spinge oltre e anche al di là delle sue competenze. Tuttavia le informazioni sono preziose per l'elaborazione dei piani settoriali PSIA e PSM.

Per i motivi illustrati sopra l'ARE constata come le infrastrutture aeronautiche civili e militari non siano adeguatamente trattate nel piano direttore cantonale e, in particolare, coordinate con la pianificazione settoriale federale, diversi comparti non possono essere approvati con il grado *dato acquisito, ma con il grado risultato intermedio*. Essi sono i seguenti:

- impianto Locarno
- impianto Lodrino
- impianto Ambri

Modifica

Nella scheda M9-Infrastruttura aeronautica sono approvati *i compartimenti* Locarno, Lodrino e Ambri come *Risultato intermedio*.

Riserva

Sono riservate le competenze federali in materia di aviazione civile e militare per tutta la scheda M9.

3.35 Approvvigionamento, smaltimento e ulteriori utilizzazioni territoriali

3.351 V3-Energia

Questa scheda contiene due progetti particolari con il grado di coordinamento *dato acquisto*. Si tratta del **potenziamento degli impianti idroelettrici AET della Val**

d'Ambra mediante l'allestimento e l'adozione di un Piano di utilizzazione cantonale (PUC), misura 3.1d, e della realizzazione di un **parco eolico nel comparto del Passo del San Gottardo**, nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni del Comune di Airolo, misura 3.1j.

Per quanto riguarda la misura 3.1d concernente la Val d'Ambra la Confederazione constata che la formulazione contenuta nel piano direttore è di carattere generale. Le questioni concrete e materiali dovranno essere trattate nel Piano d'utilizzazione cantonale. Si segnala che nella valutazione sommaria del 31 marzo 2011 dell'UFAM sul rapporto d'esame d'impatto ambientale del PUC sono stati evidenziati dei conflitti ancora da risolvere con LPN e delle lacune da ancora da adeguare relativamente alle misure di compensazione.

Il progetto di parco eolico sul San Gottardo prevede fino a 5 impianti di circa 80 m di altezza. Il parco si trova in un comparto in cui sono presenti edifici protetti a livello nazionale (Ospizio del San Gottardo), e tracciati storici inventariati nell'IVS. Nel PD09 questo parco viene soltanto citato in una frase. Già nell'ambito dell'esame preliminare sulla revisione del piano direttore era stata espressa la necessità di trattare adeguatamente l'impianto eolico nel PD09 (pagina 16 del rapporto ARE del 2 luglio 2008).

Considerata la portata del parco eolico e il suo possibile impatto sul territorio, la presenza di interessi federali e cantonali non tematizzati e coordinati nella pianificazione direttrice, l'ARE ha stabilito nel rapporto d'esame per l'approvazione (data 8 ottobre 2012; Progetto per la consultazione del Dipartimento del territorio) che per il momento il progetto di parco eolico è escluso dalla procedura di approvazione. Ciò significa che verrà esaminato e approvato dalla Confederazione solo in un secondo momento, in presenza di tutte le informazioni richieste.

Nello scritto del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino del 5 novembre 2012 ha fatto il punto della situazione sulla pianificazione concernente il progetto di parco eolico sul San Gottardo, illustrandoci in particolare il piano regolatore del Comune di Airolo, il piano particolareggiato del San Gottardo e il rapporto d'impatto ambientale del parco eolico. In considerazione dello stato molto avanzato dei lavori di pianificazione e della documentazione dettagliata, ha richiesto poi alla Confederazione di approvare, in dato acquisito, il progetto di parco eolico sul San Gottardo.

Con lettera del 22 febbraio 2013, l'ARE ha remunerato le condizioni della Confederazione necessarie per ottenere l'approvazione, in dato acquisito, per un parco eolico sul San Gottardo. Tra queste rientrano in particolare una descrizione del progetto, una motivazione, la prova dell'avvenuta armonizzazione territoriale, una ponderazione degli interessi soprattutto per quel che concerne il rispetto dei requisiti in materia di protezione degli insediamenti e del paesaggio (Inventari federali) e una risoluzione consensuale per gli aspetti che riguardano anche il Cantone Uri.

In data 23 maggio 2013, il Cantone Ticino ha mandato i documenti necessari all'ARE. Il 7 giugno, l'ARE ha svolto una procedura interna che ha interessato differenti uffici interessati:

Ufficio federale dell'energia (UFE), Ufficio federale delle strade (USTRA), Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), Ufficio federale dei trasporti (UFT), Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), Ufficio federale della cultura (UFC), Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio CFNP e il Segreteria generale del DDPS.

Basandosi sulle prese di posizione della procedura interna appare chiaro che le condizioni poste nella lettera dell'ARE del 22 febbraio 2013 possano essere adempiute. In riferimento alla ponderazione degli interessi si esprimono la CFNP, l'UFAM, il DDPS e l'UFC. Questi sottolineano che oggi numerose infrastrutture caratterizzano il passo del San Gottardo. Oltre all'Ospizio e alle vie storiche d'importanza nazionale, sono presenti svariate strade, linee d'alta tensione, la diga del Lucendro e diverse installazioni militari. Il parco eolico porterà con i suoi cinque aerogeneratori un nuovo elemento nel paesaggio. Questi istanze valutano l'impatto quale impatto leggero dei siti ISOS e IVS. Per quanto riguarda le diverse vie storiche d'importanza nazionale presenti, non è ancora possibile una valutazione definitiva. Nella prossima fase di pianificazione, dovrà essere dimostrato che gli impatti durante i lavori di costruzione e definitivi siano ridotti al minimo possibile.

Il Cantone Uri è stato orientato da rappresentanti ticinesi sul tema. Il Cantone Uri ha trasmesso una presa di posizione in data 5 aprile 2013 al Cantone Ticino di cui l'ARE è a conoscenza. In questa lettera il Cantone si dichiara d'accordo con il progetto. Il Cantone Uri richiede la collaborazione del Ticino in qualche punto e sarebbe grato se il Cantone Ticino presentasse una visualizzazione del parco eolico visto da Nord. Il DDPS segnala che gli impianti di energia eolica possono avere ripercussioni negative sui sistemi militari e civili (Meteo Svizzera) come per esempio i radar e le trasmissioni. Il Passo del San Gottardo rappresenta un ambito di sorvolo importante per gli aerei militari e civili (compagnie di elicotteri, la REGA). A causa della situazione meteorologica nella regione, il passo deve essere spesso sorvolato a bassa quota. Per questo, la situazione del parco eolico potrebbe diventare un grande ostacolo. La coordinazione di tali interessi con il DDPS è l'UFAC ha un'importanza primordiale. Un giudizio più preciso sarà possibile nel momento in cui saranno rese note le postazioni esatte degli aerogeneratori. Il DDPS richiede di risolvere i conflitti fra il parco eolico e gli interessi militari nella pianificazione dettagliata.

Basandosi sui documenti supplementari del Cantone Ticino e la valutazione degli uffici federali, il parco eolico può essere approvato in dato acquisito nel piano direttore cantonale.

Oneri

Nell'ambito della prossima fase di pianificazione, il Cantone deve:

- salvaguardare i valori d'importanza nazionale, gli impatti negativi sulle vie storiche e l'ISOS dovranno essere ridotti, per quanto possibile, al minimo e tutte le misure di compensazione proposte nella pianificazione dettagliata dovranno essere effettivamente pianificate e realizzate con rispetto della sostanza e del carattere storico dell'Ospizio. La CFNP si riserva la valutazione del progetto definitivo in base all'articolo 7 LPN e desidera essere informata sugli sviluppi del progetto. Sono inoltre adottate misure per la protezione degli uccelli migratori.

- coordinare nella pianificazione dettagliata in collaborazione con il DDPS gli aspetti conflittuali fra la realizzazione dell'impianto eolico e la sua compatibilità con gli interessi militari. In particolare, il parco eolico deve essere esaminato per gli aspetti che riguardano l'aviazione militare e civile. La realizzazione di un parco eolico sul San Gottardo e, possibilmente, i dettagli della costruzione (altezza e posizioni delle torri) devono essere coordinati con il DDPS. Nel peggiore dei casi, la costruzione di un parco eolico potrebbero essere messa in discussione.

- coinvolgere nella pianificazione dettagliata anche Meteo Svizzera.

Se il Cantone intende in futuro prevedere la realizzazione di altri parchi eolici, allora ciò dovrà essere regolato attraverso il PD09, inserendovi indicazioni su una strategia generale, sui criteri di localizzazione di tali impianti, sulla coordinazione con altre utilizzazioni del territorio e la risoluzione di eventuali conflitti, nonché la loro segnalazione sulla carta di sintesi e chiari mandati per i passi successivi del Piano direttore.

Per quanto riguarda gli elettrodotti la scheda V3 fa riferimento al rispettivo Piano settoriale che tratta delle linee elettriche ad alta tensione delle aziende elettriche (220-kV / 380-kV) e delle ferrovie (132-kV). La scheda non accenna a progetti di interesse cantonale e la carta di sintesi non riporta nessun tipo di tracciato.

Tali impianti possono avere conseguenze importanti sul territorio, sia per quanto riguarda il paesaggio che per quanto riguarda gli insediamenti. Una loro trattazione nel Piano direttore e una loro segnalazione nella carta di sintesi appaiono dunque opportune, in particolare per riservare i tracciati di eventuali progetti in corso o futuri.

Oneri

Nell'ambito dei futuri aggiornamenti del PD09 il Cantone tratterà il tema degli elettrodotti, secondo il PSE e secondo progetti di importanza cantonale, illustrando i tracciati sulla carta di sintesi.

3.352 V4-Rumori

Secondo il punto 3.4.c della scheda, il Cantone intende applicare i valori limite d'esposizione al rumore anche alle aree non edificate delle zone edificabili (per esempio i giardini). Scopo di questa misura sarebbe di garantire un'accresciuta qualità di vita nelle zone edificabili, parificando gli spazi aperti ai locali sensibili al rumore.

Secondo l'*Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico* (OIF) i valori limite d'esposizione si applicano agli edifici e, più in particolare, ai locali sensibili al rumore (ad eccezione delle aree non edificate che richiedono un'elevata protezione fonica, trattate però al punto 3.4b della scheda). La proposta del Cantone **non corrisponde quindi alle prescrizioni dell'OIF**.

L'OIF è da considerarsi come un'applicazione della *Legge federale sulla protezione dell'ambiente* (LPAmb). La competenza in materia ambientale ricade esclusivamente sulla Confederazione e non sussiste margine di manovra per i Cantoni.

La misura è condivisibile, poiché mira ad un miglioramento della qualità di vita, in particolare nelle zone residenziali, ma non può essere approvata poiché fa esplicito riferimento alla legislazione ambientale per la quale, come già detto, il Cantone non possiede margine di manovra. Tale misura potrebbe essere approvata se fosse formulata facendo riferimento ai **principi ed obiettivi pianificatori** (LPT).

Per i motivi illustrati sopra l'ARE propone dunque di approvare la scheda V4 ad eccezione del punto 3.4c.

Non approvazione

La scheda V4 è approvata ad eccezione del punto 3.4.c che è stralciato (applicare i valori di esposizione al rumore anche nelle aree non edificate inserite in zona edificabile (per esempio i giardini delle case)).

3.353 V6-Approvvigionamento in materiali inerti

La scheda V6 è presentata per approvazione con il grado di coordinamento *risultato intermedio*. Gli indirizzi e le misure non forniscono indicazioni territoriali concrete, ma delineano i diversi punti della strategia cantonale in maniera piuttosto precisa. Il Cantone ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc per sviluppare i dettagli della strategia cantonale, dettagli che saranno in seguito integrati nella scheda allo scopo di consolidarne lo statuto di *dato acquisito*.

Considerati questi presupposti l'ARE ritiene che la scheda possa essere **approvata**. In seguito formula osservazioni e richieste in merito al futuro adattamento della scheda in *dato acquisito*.

Il Cantone intende, fra le diverse misure, individuare (se necessario) siti idonei all'estrazione dei materiali inerti. Quest'attività, a dipendenza della sua portata (numero di siti e loro ubicazione, grandezza, materiale estratto, trasporto, ecc.), può avere impatti importanti sul territorio. Essa potrebbe oltrepassare i confini comunali, avere portata regionale o coinvolgere interessi della Confederazione. Il consolidamento di questi siti attraverso Piani di utilizzazione cantonale o Piani regolatori (come prescritto nella scheda) potrebbe rivelarsi insufficiente e bisognoso di una trattazione già a livello di Piano direttore. Per questo motivo, a dipendenza delle dimensioni che tale attività assumerà per il Cantone il tema merita di essere trattato nel PD09 fornendo le seguenti indicazioni:

- strategia di sviluppo dell'attività che consideri tra l'altro il fabbisogno futuro a medio e lungo termine, le potenzialità di copertura di tale fabbisogno attraverso diverse fonti (fra cui il riciclaggio, come spiegato nella scheda) e, eventualmente, la necessità e la giustificazione di eventuali siti d'estrazione;
- la strategia di localizzazione di eventuali siti d'estrazione sul territorio secondo una serie di criteri da esplicitare: siti idonei per la natura del materiale, protezione delle componenti naturali e paesaggistiche (per esempio inventari federali, cantonali, zone agricole, zone protette, ...), adeguatezza dell'accessibilità e delle vie di trasporto del materiale ecc, illustrazione di eventuali conflitti (e soluzioni) con altre utilizzazioni del territorio, illustrazione dei siti sulla carta di sintesi;
- caratteristiche quantitative e qualitative dei siti: grandezza, materiale di estrazione, condizioni particolari di utilizzazione in relazione a conflitti con altre attività di incidenza territoriale, ecc.;
- strumenti/procedure di concretizzazione dei siti successivi al Piano direttore: Piani di utilizzazione cantonale, Piani regolatori comunali, ecc. Compiti federali, cantonali, comunali.

Onere

Ai fini della sua approvazione con il grado di coordinamento *dato acquisito*, a dipendenza della dimensione che il tema dell'estrazione di materiali inerti assumerà per il Cantone in base agli approfondimenti in corso, la scheda V6 dovrà essere completata con le seguenti indicazioni (per maggiori informazioni riferirsi al testo che precede questo riquadro):

- strategia di sviluppo del settore;
- strategia di localizzazione dei siti di estrazione secondo criteri da esplicitare nella scheda, illustrazione di eventuali conflitti, illustrazione dei siti sulla carta di sintesi del Piano direttore;

- caratteristiche qualitative e quantitative dei siti di estrazione;
- strumenti/procedure di messa in opera dei siti (Piani di utilizzazione cantonali, Piani regolatori comunali, ecc). Compiti.

3.36 Osservazioni relative a schede già approvate

Come già spiegato nei capitoli introduttivi, non tutte le schede del PD09 sono state sottoposte alle autorità federali per approvazione. Secondo il Cantone alcune sono state riprese o modificate in modo minimo dal precedente PD90, solo aggiornate nella loro veste grafica e quindi non necessitanti di esame ed approvazione da parte della Confederazione.

L'ARE ha effettuato una verifica di tali schede che possono essere suddivise in due tipi:

- schede che **non riportano in modo corretto** le modifiche imposte dalla Confederazione nell'ambito della loro approvazione. Si rammenta che le decisioni federali d'approvazione rappresentano un atto con valenza giuridica. Esse sono tra l'altro destinate a difendere gli interessi federali nell'ambito delle pianificazioni cantonali e non possono essere modificate se non attraverso una nuova procedura di valutazione dei piani direttori;
- schede con indicazioni che meritano delle **precisioni** nell'ottica del rispetto o della salvaguardia degli interessi federali.

Nella prima categoria rientrano le seguenti schede:

- *P3-Paesaggi con edifici e impianti degni di protezione*
La scheda è priva del capitolo *Indicazioni operative complementari* facente parte dell'**Allegato B** della decisione di approvazione 30 gennaio 2002 della scheda 8.5 del PD90 da riprendere nella scheda.
Questo allegato anticipa brevemente i futuri e più ampi contenuti del PUC-PEIP che tuttavia non ha ancora terminato la sua procedura (entrato in vigore, ma ricorso non ancora deciso). Rimangono ancora valide le disposizioni dell'allegato B della decisione federale d'approvazione della vecchia scheda 8.5 che regola in maniera vincolante le autorità in tema di rustici;
- *M4-PTB (Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese)*
Parte della descrizione relativa alla misura 3.4a (semi-svincolo sud) non corrisponde pienamente al senso della modifica apportata dalla Confederazione nell'ambito dell'approvazione della vecchia scheda 12.22.1-5 (decisione del 27 febbraio 2003). Il testo della modifica è il seguente: "Il collegamento tra il semi-svincolo sud e il

posteggio d'attestamento di Via Tatti è prioritario rispetto alle altre correnti di traffico" ed ha evidentemente lo scopo di rafforzare il ruolo dell'importante opera di competenza federale che è il semi-svincolo. Il testo della scheda M4 è per contro il seguente: "Il collegamento tra il semi-svincolo sud e il posteggio d'attestamento di via Tatti è reso più attrattivo rispetto alla penetrazione verso il centro città tramite una gestione del traffico che lo renda il più possibile prioritario rispetto alle altre correnti di traffico, nel rispetto dell'accessibilità da e per la sponda destra".

L'ARE ritiene che una eventuale nuova valutazione del ruolo del collegamento fra il semi-svincolo autostradale e il posteggio di Via Tatti potrà essere effettuata nell'ambito dell'esame e approvazione della scheda M4 in relazione al suo futuro adeguamento al programma d'agglomerato del Bellinzonese.

- *M8-Collegamenti ferroviari transfrontalieri con l'Italia dal Mendrisiotto*

La versione PD90 di questa scheda (12.29.1-2) è stata approvata dal DATEC il 14 marzo 2005 con una modifica relativa al capitolo *Modalità di coordinamento* che è stato completato con la seguente indicazione: "Al momento della progettazione esecutiva e della realizzazione occorrerà integrare le misure necessarie in ambito naturalistico (in particolare sito di riproduzione anfibi di importanza nazionale – oggetti fissi – numero TI 252)".

Questa indicazione, volta evidentemente ad assicurare la protezione dell'oggetto d'importanza nazionale, non appare nel capitolo *Compiti* della scheda M8 (che corrisponde al vecchio *Modalità di coordinamento*), in particolare al capitolo 4.1. Il Cantone ha annunciato la prossima abrogazione della scheda M8 e l'integrazione dei suoi contenuti ancora attuali nella scheda M5-Piano regionale dei trasporti del Mendrisiotto nell'ambito del suo aggiornamento relativo ai risultati del relativo programma d'agglomerato. Nel frattempo rimane tuttavia valida la decisione federale del 14 marzo 2005.

Riserva

Per le schede P3, M4 e M8 sono tutt'oggi validi i contenuti delle approvazioni federali avvenute negli anni passati.

Nella seconda categoria rientrano le seguenti schede:

- *V7-Discariche*

La versione PD90 della scheda (5.4) è stata approvata dal DATEC il 12 febbraio 2002. La scheda V7 è stata adeguata alla nuova veste grafica del PD09 ed aggiornata nelle sue parti non vincolanti. L'aggiornamento riguarda anche l'integrazione, nel capitolo 1 *Situazione, problemi, sfide*, di osservazioni riguardanti il limo prodotto dalla segazione delle pietre nelle cave. Questo materiale pone il problema del suo stoccaggio, poiché essendo caratterizzato da un quantitativo di idrocarburi superiore a quanto previsto dall'allegato 1.11 dell'*Ordinanza tecnica sui*

rifiuti (OTR) non può essere depositato nelle discariche. Nel capitolo 1 della scheda è fatto accenno al fatto che, secondo uno studio elaborato dal Cantone Ticino e la Provincia del Verbano Cusio Ossola, il limo può essere riciclato dopo averne portato i valori di idrocarburi ai limiti consentiti nell'allegato 3 OTR tramite un processo di miscelamento con scarti vegetali.

Benché nella parte vincolante della scheda non venga fatto nessun accenno ad un possibile utilizzo concreto di questo sistema, l'ARE ritiene opportuno segnalare al Cantone che secondo l'art. 10 OTR i rifiuti non possono essere mischiati allo scopo di diminuirne il tenore in sostanze inquinanti per adempiere alle prescrizioni del riciclaggio e del deposito. L'ARE non è a conoscenza del contenuto esatto dello studio citato, né è informato sull'utilizzo che il Cantone intende fare dei risultati di questo studio, ma ritiene importante segnalare la possibile non conformità del procedimento descritto con la legislazione federale in modo che il Cantone ne tenga conto nell'adempimento dei suoi compiti.

- *V9-stazioni di trasbordo per rifiuti solidi urbani e assimilabili*

La versione PD90 della scheda (5.8) è stata approvata dalle autorità federali l'8 giugno 1999. La scheda 5.8 prevedeva una serie di possibili ubicazioni regionali per tali impianti che sono ripresi nella scheda V9 come dato acquisito. Gli stessi non sono però ripresi nella carta di sintesi, contrariamente all'impianto per il trattamento dei rifiuti che però non è trattato nella scheda.

Dalla parte esplicativa della scheda V9 non si capisce se questi impianti sono stati realizzati (dati di base) o sono previsti (progetti). Trattandosi di impianti a carattere regionale gli stessi dovrebbero apparire sulla carta di sintesi e la scheda dovrebbe essere completata con maggiori informazioni riguardanti le loro implicazioni territoriali.

- *V10-Poligoni di tiro*

Questa scheda riprende e aggiorna il contenuto delle schede 13.2 e 13.3 del PD90 concernenti i progetti di poligono di tiro del Monte Ceneri e di Losone, già approvate dalle autorità federali nel passato.

Nella misura in cui nuovi poligoni di tiro civili potrebbero trovarsi nelle vicinanze di installazioni militari o di utilizzazione militare, il Cantone è invitato a collaborare con il DDPS nell'ambito dei lavori di pianificazione di tali infrastrutture al fine di tenere conto ed integrare gli interessi delle infrastrutture civili e con quelli delle infrastrutture militari.

Per quanto riguarda il poligono di tiro, oggetto della convenzione conclusa a suo tempo fra DDPS e Cantone (per esempio in merito alla partecipazione finanziaria federale ed all'utilizzo del poligono da parte della truppa), si ricorda che gli accordi passati fanno fede e prevalgono sul piano direttore. Nessun compito e nessuna incombenza possono essere imposti alla Confederazione tramite il PD. Il DDPS sarà in tutti i casi consultato nell'ambito di qualsiasi progetto, per coordinazione, partico-

laramente se questo riguarda un perimetro nel quale sono incluse delle installazioni militari o ad utilizzazione militare.

3.4 Forma del Piano direttore

3.41 Cartografia del Piano direttore

La cartografia del PD09 è composta dalla carta di sintesi in scala 1:50'000 di carattere vincolante ed altre rappresentazioni grafiche di carattere informativo: carte tematiche in scala 1:150'000 e cartine allegate alle singole schede.

L'ARE valuta positivamente la scelta del Cantone di dotare il PD09 di un'ampia gamma di rappresentazioni grafiche, ciò che permette una buona comprensione dei contenuti delle schede. Ritiene tuttavia, da una parte, che la funzione e il ruolo delle diverse tipologie di rappresentazioni grafiche andrebbe meglio definito e, dall'altra, che debba essere posta maggiore attenzione al coordinamento dei contenuti fra di esse.

Ad esempio, il carattere vincolante della carta di sintesi e indicativo delle carte tematiche e di quelle allegate alle schede non è abbastanza esplicito, ciò che ha portato a una certa confusione nella valutazione del PD09 da parte degli uffici federali membri della CAT. Un'indicazione chiara sul ruolo delle rappresentazioni grafiche direttamente sulle carte potrebbe essere d'aiuto.

Un altro esempio riguarda la segnalazione del tracciato Alp Transit a sud di Lugano: sulla carta di sintesi sono correttamente riportate le due varianti in risultato intermedio del Piano settoriale dei trasporti (parte infrastruttura ferroviaria), mentre nella figura 5 della scheda M1-Piano cantonale dei trasporti vi figura solo la variante Ticino.

Il PD09 è consultabile sul sito internet del Cantone, comprese le rappresentazioni grafiche tradizionali in PDF e un geoportale che permette una consultazione interattiva degli elementi della carta di sintesi.

E' necessario fare attenzione affinché i contenuti del **geoportale** e quelli della **carta di sintesi** in PDF siano coerenti fra di loro. Al momento della stesura del presente rapporto (primavera 2012) il geoportale riportava correttamente le modifiche decise dal Gran Consiglio in merito all'estensione delle aree SAC nel comparto dell'aeroporto di Magadino, mentre la carta di sintesi PDF riportava ancora l'estensione di queste aree secondo l'adozione del Consiglio di Stato.

Il DDPS ha chiesto di illustrare sulla carta di sintesi come pure sulle carte relative ad ogni scheda, nel loro perimetro preciso, tutte le infrastrutture militari o ad utilizzazione militare (piazze d'armi, piazze di tiro, aerodromi, ecc.).

Le schede e la carta del Piano direttore sono un documento giuridico e devono riportare correttamente le decisioni delle autorità che ne hanno portato alla sua approvazione ed entrata in vigore. Nel caso del Piano direttore si tratta dell'approvazione cantonale (che fa entrare in vigore il piano a livello cantonale) e l'approvazione delle autorità federali (che lo rende vincolante per la Confederazione e i Cantoni limitrofi).

E' dunque importante che sul sito del Cantone si distingua chiaramente il momento dell'approvazione federale da quella cantonale. Per il momento i documenti pubblicati sul sito corrispondono all'approvazione cantonale in quanto manca ancora quella federale. Quando questa sarà ufficiale i documenti del PD09 sul sito internet dovranno essere conseguentemente adattati.

Onere

I documenti del PD09 pubblicati sul sito internet del Cantone devono essere coerenti fra di loro (ad esempio fra geoportale e carte in PDF) e devono corrispondere alle decisioni di approvazione del piano direttore da parte del Cantone e da parte della Confederazione. Eventuali differenze fra queste decisioni, per esempio per adattamenti in corso, devono essere chiaramente esplicitate.

Nella carta di base non sono segnalati in maniera sistematica gli elementi territoriali già realizzati (dati di base o situazione esistente) e quelli che invece sono previsti dalle singole misure del PD09 (progetti). Ciò avviene solo per la rete viaria e ferroviaria.

L'ARE considera questa distinzione come importante poiché permette, da una parte, di comprendere gli elementi progettuali essenziali del PD09 e, dall'altra, di percepire meglio l'evoluzione del territorio: quali sono gli elementi del Piano direttore che sono stati realizzati, quali si affiancano a questi e saranno realizzati in futuro. Ad esempio l'impianto di trattamento dei rifiuti a Giubiasco è attivo da alcuni anni, mentre il golf a Gnosca non è ancora stato realizzato. Un altro esempio importante riguarda le installazioni militari e quelle per l'aviazione civile di esclusiva competenza della Confederazione tramite i relativi piani settoriali.

Per questo motivo l'ARE invita il Cantone ad utilizzare in maniera più sistematica la differenziazione fra dati di base (o situazione esistente) e progetti nell'ambito dei futuri adattamenti del PD09.

4 Proposta di decisione

A seguito dell'esame effettuato è proposta al DATEC la seguente decisione all'attenzione del Consiglio federale.

1. Sulla base del rapporto d'esame dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale del 24 settembre 2013, il Piano direttore del Cantone Ticino è approvato ad eccezione del punto 2, con le modifiche elencate al punto 3, con le riserve elencate al punto 4 e con gli oneri elencati ai punti 5-13.
2. Non approvazione
La misura 3.4c (applicazione dei valori d'esposizione al rumore anche nelle aree non edificate in zona edificabile) della scheda V4-Rumori non è approvata.
3. Modifica:
 - a. L'indicazione nel punto 2.4 Limitazione delle residenze secondarie e politica dell'alloggio è approvata con il seguente cambiamento: La proliferazione delle residenze secondarie è regolato ai sensi dell'art. 75b e dell'art. 197 cpv 9 CF è delimitato in base alle prescrizioni federali in materia di residenze secondarie.
 - b. Nella scheda M9-Infrastruttura aeronautica sono approvati i compartimenti Locarno, Lodrino e Ambri come Risultato intermedio.
4. Riserve
 - a. Sono riservate le decisioni delle autorità federali competenti per quanto riguarda la definizione della rete delle strade nazionali e principali
 - b. Sono riservate le competenze federali in materia di aviazione civile e militare per tutta la scheda M9.
 - c. *Per le schede P3-Paesaggi* con edifici ed impianti degni di protezione, M4-Piano regionale dei trasporti del Bellinzonese e M8-Collegamenti transfrontalieri con l'Italia e il Mendrisiotto, sono tutt'oggi validi i contenuti delle approvazioni federali avvenute negli anni passati.
5. Attraverso il rapporto sullo stato del Piano direttore ai sensi dell'art. 9 cpv 1 OPT, il Cantone deve mostrare entro due anni dall'approvazione federale lo stato delle SAC attraverso le seguenti informazioni: stato delle SAC per Comune; stima delle SAC sottratte dai grandi progetti; acquisizione di nuove SAC tramite per esempio cambiamenti di destinazione dei PR o operazioni di recupero (compensazioni); conteggio separato delle superfici vignate all'interno delle zone SAC.

6. Nell'ambito dei futuri aggiornamenti del Piano direttore il Cantone deve:
 - integrarvi il coordinamento fra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti;
 - verificare l'opportunità e le modalità di integrazione di misure relative alle aree di sosta per i nomadi. La non trattazione di questo tema nel Piano direttore dovrà essere giustificata nell'ambito del prossimo rapporto sullo stato del Piano direttore ai sensi dell'art. 9 cpv 1 OAT;
 - verificare, sulla base della situazione delle SAC nelle zone edificabili, la possibilità di completare la misura 3.3. della scheda R6-Sviluppo e contenibilità del PR con l'indicazione secondo la quale la riduzione delle zone edificabili deve attuarsi prioritariamente a favore di zone SAC. La rinuncia a questa indicazione dovrà essere giustificata nell'ambito del prossimo rapporto sullo stato del Piano direttore ai sensi dell'art. 9 cpv 1 OAT;
 - adeguare la scheda P4-Componenti naturali integrandovi nella parte vincolante il tema UNESCO relativo al Monte San Giorgio;
 - trattare il tema degli elettrodotti nella scheda V3-Energia, secondo il PSE e secondo progetti di importanza cantonale, illustrando i tracciati sulla carta di sintesi.
7. Le schede M2, R2, M3, R3, M4, R4, M5 e R5 devono essere adeguate:
 - in base ai contenuti definitivi dei programmi di agglomerato del Locarnese, del Luganese, del Bellinzonese e del Mendrisiotto-Basso Ceresio in vista della sottoscrizione della convenzione sulle prestazioni (art. 17c LUMIn);
 - in base al progetto di collegamento stradale A2-A13 che, dopo l'entrata in vigore del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali, sarà scelto dalla Confederazione.
8. Le indicazioni del piano direttore nella settore delle residenze secondarie (Scheda R6) sono da adeguare entro il 30 giugno 2014. Il piano direttore deve rispettare le condizioni dell'art. 8 cpv 2 e 3 LPT (adattamento del 17 dicembre 2010).
9. Il Cantone deve inserire nella parte vincolante del PD09 la seguente indicazione: "I PSE di Mendrisio San Martino e Balerna-Pian Faloppia, i GGT di Mendrisio San Martino e di Bisio-Serfonata devono essere coordinati con i contenuti del Piano settoriale dei trasporti-parte infrastruttura ferroviaria".
Entro 6 mesi dall'approvazione federale, il Cantone trasmetterà tale modifica alla Confederazione come aggiornamento ai sensi dell'art. 11 cpv 3 OPT.
10. In vista del consolidamento dei progetti di parchi d'importanza nazionale il Can-

tone deve integrare i parchi nella scheda P5-Parchi naturali in *dato acquisito* o *risultato intermedio*. Una garanzia di esistenza e di utilizzazione concernente le infrastrutture militari o d'utilizzazione militare presente nel perimetro dei futuri parchi dovrebbe essere menzionata.

11. Al fine di poter conferire lo stato di coordinamento *dato acquisito* alla scheda P6-Acqua ed alla scheda V6-Approvvigionamento di materiali inerti, le stesse devono essere completate secondo le indicazioni richieste nel rapporto d'esame dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.
12. Il Cantone Ticino deve verificare la necessità di una collaborazione rafforzata con il Cantone dei Grigioni per quanto riguarda la pianificazione dell'area a confine con la Bassa Mesolcina. Nell'ambito del rapporto sullo stato del Piano direttore ai sensi dell'art. 9 cpv 1 OPT, il Cantone illustrerà la necessità e i risultati di questa collaborazione.
13. Progetto di parco eolico Sul San Gottardo: Nell'ambito della prossima fase di pianificazione, il Cantone deve:
 - salvaguardare i valori d'importanza nazionale, gli impatti negativi sulle vie storiche e l'ISOS dovranno essere ridotti, per quanto possibile, al minimo e tutte le misure di compensazione proposte nella pianificazione dettagliata dovranno essere effettivamente pianificate e realizzate con rispetto della sostanza e del carattere storico dell'Ospizio. La CFNP si riserva la valutazione del progetto definitivo in base all'articolo 7 LPN e desidera essere informata sugli sviluppi del progetto. Sono inoltre adottate misure per la protezione degli uccelli migratori.
 - coordinare nella pianificazione dettagliata in collaborazione con il DDPS gli aspetti conflittuali fra la realizzazione dell'impianto eolico e la sua compatibilità con gli interessi militari. In particolare, il parco eolico deve essere esaminato per gli aspetti che riguardano l'aviazione militare e civile. La realizzazione di un parco eolico sul San Gottardo e, possibilmente, i dettagli della costruzione (altezza e posizioni delle torri) devono essere coordinati con il DDPS. Nel peggiore dei casi, la costruzione di un parco eolico potrebbero essere messa in discussione.
 - coinvolgere nella pianificazione dettagliata anche Meteo Svizzera.

Se il Cantone intende in futuro prevedere la realizzazione di altri parchi eolici, allora ciò dovrà essere regolato attraverso il PD09, inserendovi indicazioni su una strategia generale, sui criteri di localizzazione di tali impianti, sulla coordinazione con altre utilizzazioni del territorio e la risoluzione di eventuali conflitti, nonché la loro segnalazione sulla carta di sintesi e chiari mandati per i passi successivi del

Piano direttore.

14. Il Cantone comunica la presente decisione a tutti i detentori del Piano direttore cantonale.
15. La decisione federale (punti1-14) è pubblicata sul Foglio federale.
16. La Cancelleria federale comunica la presente decisione al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e ai Governi dei Cantoni Grigioni, Uri e Vallese.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale
La Direttrice

Dr. Maria Lezzi

Ittigen, 24 settembre 2013